



Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cremona
Via Milano, 24 – 26100 – Cremona – Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

- VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
- VISTA** la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico" e, in particolare, l'articolo 4, comma 5, il quale prevede che "con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti", nonché i commi 6-bis e 6-ter;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione digitale";
- VISTO** il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante "Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124";
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante "Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della L. 24 dicembre 2007, n. 244»";
- VISTO** il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'articolo 8, comma 1;
- VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e, in particolare, l'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326, recante "Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente", come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666;
- VISTA** la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e, in particolare, l'articolo 1, comma 107, il quale prevede che "[...] in occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133";
- VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che "dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di



Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cremona
Via Milano, 24 – 26100 – Cremona – Codice Ipa: m_pi

concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo";

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e, in particolare, l'articolo 1-quater, recante "Disposizioni urgenti in materia di supplenze", che introduce modificazioni all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale del 16 febbraio 2026 n. 27, con la quale il Ministro dell'istruzione disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

CONSIDERATO in particolare, l'articolo 6, comma 4, OM n. 27/2026 che prevede che *"Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'amministrazione può disporre con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo"*;

VISTO l'art. 7, comma 8, dell'OM n. 27/2026, ai sensi del quale *"L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie"*;

VISTO l'art. 7, comma 9, della citata O.M. n. 27/2026 che stabilisce che *"Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci"*;

VISTO in particolare, l'art. 8, comma n. 6 della predetta ordinanza con il quale si prevede che gli Uffici Scolastici territoriali possano procedere alla valutazione delle istanze degli aspiranti all'inserimento nelle GPS di competenza anche attraverso delega a scuole polo su specifiche classi di concorso;

VISTO il proprio provvedimento AOOUSPCR, prot. n. 2189 del 22.04.2026, relativo alle deleghe ai dirigenti delle istituzioni scolastiche per la valutazione delle istanze delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) biennio 2026-2028;

ESAMINATE le istanze pervenute dagli aspiranti docenti di inserimento e/o aggiornamento relativamente alle GPS – AT di Cremona per il biennio relativo agli anni scolastici 2026-2027 e 2027-2028;

CONSIDERATO l'esito delle attività di valutazione dei titoli e dei servizi dichiarati dagli aspiranti per l'inserimento nelle GPS effettuate dallo scrivente ufficio e dalle scuole polo delegate;

VISTO il decreto m_pi.AOOUSPCR.REGISTRO DECRETI(U).0000064 del 3 luglio 2026 con il quale questo ufficio ha proceduto all'esclusione degli aspiranti inseriti nelle GPS di ogni ordine e grado della provincia di Cremona valevoli per il biennio 2026/2028;

VISTO il decreto m_pi.AOOUSPCR.REGISTRO DECRETI(U).0000068 del 14 luglio 2026, a mezzo del quale questo ufficio ha provveduto alla rettifica dell'esclusione di alcuni degli aspiranti coinvolti nel precedente decreto, di cui sopra;

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 0015215 dell'11.06.2026, pubblicata sul sito istituzionale di questo Ufficio, con la quale si dava comunicazione dell'apertura delle funzioni per la presentazione telematica delle istanze di scioglimento della riserva ai fini dell'inclusione a pieno titolo nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze relative ai posti comuni e di sostegno, a seguito del conseguimento, entro la data del 30 giugno 2026, del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione sul sostegno nonché della conferma del servizio svolto nell'anno scolastico in corso;

VISTI i decreti emessi dallo scrivente Ambito Territoriale concernenti il consolidamento della posizione di docenti inseriti con riserva nelle GPS I Fascia, che hanno prodotto richiesta di scioglimento della riserva del titolo di accesso in applicazione dell'art. 7, comma 2-bis, del D.L. n. 71 del 31.05.2024 e della nota prot. n. 140431 del 20.06.2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito;



Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cremona
Via Milano, 24 – 26100 – Cremona – Codice Ipa: m_pi

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 8, dell'O.M. 27/2026 dispone che l'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate;

TENUTO CONTO ai sensi della L. 241/90 e della L. 15/2005, della possibilità di adottare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari;

VISTO l'art. 9, co. 1 dell'O.M. 27/2026, che dispone la pubblicazione delle GPS da parte del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale sul proprio sito web e all'Albo;

DISPONE

Art. 1

Per quanto citato in premessa, sono pubblicate le Graduatorie Provinciali di Supplenza (GPS) di ogni ordine e grado della Provincia di Cremona, di cui all'O.M. 27 del 16 febbraio 2026 allegate al presente provvedimento e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, valevoli per il biennio aa.ss. 2026/2027 e 2027/2028.

Art. 2

Ai sensi del citato art. 6 comma 4 dell'Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. A tale riguardo, si precisa che l'Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento della vigenza delle graduatorie, con provvedimento motivato, l'esclusione di candidati non in possesso dei citati requisiti e procedere ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, in sede di autotutela, alla correzione di errori materiali o di punteggi non spettanti.

Art. 3

La pubblicazione del presente provvedimento sostituisce qualsiasi forma di comunicazione e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Art. 4

Le stampe pubblicate non contengono alcun dato personale e sensibile che concorre alla costituzione delle stesse ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, coordinato con il decreto legislativo n. 101 del 2018, recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione.

IL DIRIGENTE DELEGATO DELL'UFFICIO VI
Vincenzo CUBELLI

Allegati: Graduatorie Provinciali di Supplenza a.s. 2026-27 – Cremona.

Responsabile del Procedimento: Vincenzo Cubelli
Referente: GP/ec